

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

RIUNIONE VENERDI' 20 APRILE 2012

1. Ricorso F.C. JUVENTUS S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara "Tim Cup" Juventus/Roma del 24.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 27.1.2012)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

2. Ricorso F.C. JUVENTUS S.P.A.

avverso la sanzione della ammenda di €25.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

RESPINTO

3. Ricorso A.S. GUBBIO 1910

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gubbio/Crotone del 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

RESPINTO

4. Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €40.000,00 con diffida alla reclamante inflitta seguito gara Torino/Hellas Verona del 12.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 87 del 13.3.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €20.000,00. Conferma nel resto.

5. Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €30.000,00 alla reclamante inflitta seguito gara Hellas Verona/Vicenza del 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

RESPINTO

6. Ricorso CAGLIARI CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cagliari/Cesena del 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)

7. Ricorso A.S.G. NOCERINA S.R.L.

avverso la sanzione della ammenda di €30.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Nocerina/Verona del 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012)

8. Ricorso BOLOGNA F.C. 1909

avverso la sanzione dell'ammenda di €7.500,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. per l'operato ascrivito al Sig. Emiliano Viviano (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bologna F.C. 1909) seguito deferimento del Procuratore federale per violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S. in relazione all'art. 11 Regolamento per le procedure arbitrali, all. "B" al Regolamento Agenti calciatori vigente all'epoca dei fatti - nota n. 5840/1581 pf10-11/SP/blp del 28.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012)

9. Ricorso S.S.C. NAPOLI S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Napoli/Catania del 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

10. Ricorso A.C. CESENA S.p.A.

avverso le sanzioni:

a) dell'inibizione per mesi 6 al sig. Igor Campedelli;

b) dell'inibizione per mesi 6 al sig. Luca Pierluigi Della Vedova;

c) dell'ammenda di € 30.000,00 alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per l'operato ascrivito al suo Presidente nonché al suo Amministratore Delegato dell'epoca dei fatti, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione:

a) dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 16, commi 1 e 6, 3, comma 1 e 4, comma

Ordinanza interlocutoria

RESPINTO

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00.

RESPINTO

Il Presidente della C.G.F., dispone l'assegnazione dell'affare alla V sezione giudicante

2, prima parte Regolamento Agenti di Calciatori vigenti all'epoca dei fatti;

b) dell'art. 1, comma 1 e 10, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 3, commi 1 e 3 nonché 4, comma 2, prima parte Regolamento Agenti di Calciatori nonché dell'art. 1, comma 1 Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi vigenti all'epoca dei fatti - nota n. 5496/772 pf09-10/SP/blp del 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

11. Ricorso A.C. CESENA S.p.A.

avverso le sanzioni:

- a) dell'inibizione per mesi 3 al sig. Giorgio Lugaresi;
- b) dell'ammenda di € 10.000,00 alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per l'operato ascritto al suo Presidente dell'epoca,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 1 e 15, commi 1 e 2 Regolamento Agenti di Calciatori - nota n. 5712/1740pf09-10/SP/blp del 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

12. Ricorso A.C. CESENA S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di €25.000,00 con diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Cesena/Bologna del 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 08.04.2012)

13. Ricorso A.C. SIENA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pegolo Gianluca, seguito gara Internazionale/Siena dell'11.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012)

Il Presidente della C.G.F., dispone l'assegnazione dell'affare alla V sezione giudicante

RESPINTO

RESPINTO